Modifica dell'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (a)

(90/C 43/05)

Decisione C(90) 288 della Commissione del 19 febbraio 1990

(Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, articolo 4, paragrafo 1)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
E-113 W	M & R Packing Co, Walterboro, SC	×	×					×	(4)
410	Green Bay Dressed Beef Co, Green Bay, WI	×			×				(1)(2)
E-15849	Cavel International, De Kalb, IL	×	×					×	
17461	Millard Refrigerated Services, Greeley, CO			×					(3)(4)

(*) M: Macello
LS: Laboratorio di sezionamento
DF: Deposito frigorifero
B: Carne bovina
O/C: Carne ovina/caprina
S: Carne suina
SP: Carne dei solipedi
NP: Note particolari

(1) Solamente frattaglie.

(2) Le carni fresche possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 31 luglio 1990.

(3) Esclusivamente magazzinaggio di carni già imballate nel loro condizionamento definitivo in macelli o laboratori di sezionamento riconosciuti.

(4) Aggiunto alla lista.

(a) GU n. C 2 del 5. 1. 1990, pag. 4.

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(90/C 43/06)

La Commissione, con decisione C(90) 276 del 16 febbraio 1990, ha autorizzato la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia, della categoria 10, originari del Pakistan e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 ottobre 1990.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64, telefax (02) 235 01 20 o 235 01 21.